

# COMUNE DI SANLURI

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI

ART. 1  
I Principi

L'Amministrazione Comunale di Sanluri può concedere contributi finanziari al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale e turistica del Comune, promuovendo, sostenendo e patrocinando attività, manifestazioni, iniziative e progetti promossi da persone, Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale.

I contributi erogabili dall'Amministrazione Comunale si articolano in:

- a) **Contributi una tantum**, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa organizzata dall'Associazione che rivolge istanza per ottenere il beneficio economico;
- b) **Contributi a carattere continuativo** diretti a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico;
- c) **Sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una singola manifestazione organizzata da una Associazione, manifestazione che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e che comunque abbia carattere non lucrativo.

Art. 2  
Ambito di applicazione

Per il conseguimento del predetto fine il Comune di Sanluri, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia, istituisce il presente Regolamento e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, Enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 3  
Ammissibilità

Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all'art. 1, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale di Sanluri, che siano legalmente costituiti ed in particolare:

- a) Enti pubblici e privati e loro associazioni, associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che esplicano la loro attività esclusivamente nel territorio del Comune, fatta eccezione per le comunità religiose;
- b) Enti pubblici e privati, associazioni, comitati, che sostengono iniziative di aiuto e solidarietà a favore di altre comunità, anche straniere, o iniziative di notevole spessore sociale, morale, culturale, economico, che, debitamente motivate, richiedono la partecipazione dell'Ente, purché in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato;

Art. 4  
Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) i contributi ordinari ad Enti, Istituzioni e soggetti operanti nel territorio comunale, nel campo della cultura, spettacolo, attività sociali e di volontariato dei quali il Comune sostiene l'attività permanente, compresi nella programmazione annuale e pluriennale dell'Ente;
- b) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Sanluri o in concorso con altri Enti;
- c) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;
- d) gli interventi previsti da norme di legge.

Art. 5  
Accesso agli atti

Tutti i beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento devono essere iscritti all'Albo Comunale.

Il diritto di accesso, mediante esame ed estrazione di copia del presente Regolamento e/o degli atti di cui ai commi 2 e 3, è garantito a tutti i cittadini, nei modi e nei limiti di cui all'art. 25 della L. 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso del costo di produzione.

Art. 6  
Condizioni

La domanda di contributo, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Tale termine è perentorio. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata da:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dati previsionali di spesa;
2. copia dello Statuto o Atto Costitutivo che evidenzia finalità non lucrative.

Per i richiedenti iscritti all'Albo la documentazione richiesta al punto 2 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva rilasciata nei modi di legge.

Art. 7  
Erogazione dei contributi

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale verranno evidenziati i motivi di interesse culturale e sociale riscontrati nel progetto, previo istruttoria degli uffici.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione dirigenziale, avverrà sulla scorta della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute dal sodalizio, e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente. Qualora la rendicontazione evidenzia un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo sarà concesso in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 9

##### Contributi e sovvenzioni di natura straordinaria

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati a seguito di domanda inoltrata al Sindaco o all'Assessore alla Cultura purché la stessa illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa. Per le domande a scadenza avvenuta, sarà la Giunta a valutare le motivazioni del ritardo.

#### Art. 10

##### Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dalle Associazioni, mediante le agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni purché le locandine non contengano pubblicità a favore di privati. La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata quindici giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

Il patrocinio può essere concesso anche in aggiunta al contributo economico o alla sovvenzione di cui all'art. 1, oppure associato ad un onere economico per l'Amministrazione relativo alle spese di pubblicizzazione delle iniziative. Il beneficiario è comunque tenuto ad esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Sanluri – Assessorato ....." Sarà cura degli uffici, indicare al beneficiario l'Assessorato competente.

#### Art 11

##### Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori e a terzi che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- g) rimborso spese (carburante, viaggio, assicurazione a persone o cose ecc.) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- h) borse di studio;
- i) premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie.

Art. 12  
Modalità di erogazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- dichiarazione dei terzi di cui al punto f) dell'art. 11 attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
- dichiarazioni, corredate da apposita relativa documentazione, attestanti rimborso del carburante e/o spese di viaggio occorse al beneficiario e/o terzi, in occasione di iniziative svoltesi fuori del territorio comunale;
- delibera del Comitato Esecutivo che attesti l'assegnazione della borsa di studio di cui al punto h) dell'Art. 11;

L'entità dell'acconto, compresa tra il 50 e l'80%, verrà determinata dalla Giunta.

Per le anticipazioni superiori a 5.000,00 € potrà essere richiesta polizza fideiussoria assicurativa se la Giunta lo riterrà opportuno.

Entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto, l'ufficio competente provvede ad istruire la pratica relativa alla liquidazione della somma concessa con apposito atto trasmesso agli uffici finanziari per l'emissione del mandato.